

RISPOSTA A QUESITO COVIP IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DI UNA POSIZIONE INDIVIDUALE

E' stato pubblicato sul sito COVIP la risposta ad un quesito in merito alle modalità di gestione di un contributo di pertinenza di una posizione individuale trasferita ad altro fondo pensione.

QUESITO

Il quesito è posto dal Fondo pensione cedente la posizione individuale, il quale ha trasferito la posizione di un aderente ad altro fondo (Fondo cessionario) a seguito dell'esercizio della relativa facoltà per perdita dei requisiti di partecipazione.

Successivamente il fondo cedente ha ricevuto un contributo a favore del lavoratore trasferito con data di competenza e maturazione anteriore alla data di cessazione dei requisiti di partecipazione, risultando quindi di pertinenza della posizione individuale già trasferita.

A seguito del trasferimento di tale contributo al Fondo cessionario, quest'ultimo ha restituito la somma al Fondo cedente, eccedendo il fatto che il lavoratore in questione non era più iscritto al vecchio fondo di previdenza complementare, invitando pertanto il Fondo cedente a restituire il contributo al lavoratore che ha effettuato il versamento.

Il Fondo cedente non ha condiviso la linea indicata dal Fondo cessionario, in quanto:

- il trasferimento della posizione ha estinto il rapporto giuridico con l'aderente in favore del Fondo cessionario, il quale è diventato titolare del rapporto di previdenza complementare con l'aderente, comprese tutte le pertinenze contributive, anche tardive, e dei conseguenti obblighi liquidativi;
- non è corretta la restituzione della somma al lavoratore che l'ha versata, in quanto priverebbe il lavoratore di una sua legittima spettanza.

RISPOSTA COVIP

In merito si è espressa la Commissione di Vigilanza, stabilendo che: *"In proposito, si condivide il presupposto di base, riferito nella richiesta di parere, secondo cui il contributo in parola è da imputare alla posizione individuale che a suo tempo è stata trasferita al Fondo cessionario e, in linea generale, si ritiene che spetti ai fondi*

cessionari la gestione delle ulteriori porzioni di posizione individuale, trattandosi di parte della più ampia posizione a suo tempo trasferita.

Nei casi, come quello in esame, in cui sia venuto meno anche il rapporto di partecipazione con il fondo cessionario, compete a quest'ultimo la liquidazione della contribuzione tardiva al proprio ex aderente, ove lo stesso abbia riscattato la posizione, o il trasferimento della stessa ad altro fondo cessionario, ove l'ex aderente abbia esercitato la facoltà di trasferimento."

Luca Laurini

Giuseppe Cerati

Stefano Colao

Dottori Commercialisti e Revisori Legali